



# ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA CASANOVA

Via Don Lorenzo Di Giulio, 1 – 65010 CIVITELLA CASANOVA  
Tel. 085 846109-846215 Fax 085 8460798  
e-mail: [peic81300a@istruzione.it](mailto:peic81300a@istruzione.it) - [peic81300a@pec.istruzione.it](mailto:peic81300a@pec.istruzione.it)  
Cod.Fisc. 80014480687 C.C.P. 10661650 C.M. PEIC81300A  
[www.iccivitellacasanova.gov.it](http://www.iccivitellacasanova.gov.it)



Circolare n. 10

Civitella Casanova, 27.09.2017

Al personale docente  
Al personale ATA  
LORO SEDI

## **Oggetto: Disposizioni per la vigilanza degli alunni - responsabilità e doveri del personale docente e ata**

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico appare opportuno ribadire le indicazioni già riportate nel Regolamento d'Istituto, trasmesse nel precedente anno scolastico con la circolare n. 03 del 15.09.2016, e scaturite dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, ponendo una specifica attenzione al tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

**La responsabilità dei docenti**, derivante dall' art. 2048 del Codice Civile relativo alla *responsabilità dei preettori*, comporta l'obbligo di vigilanza che ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia, a un suo delegato maggiorenne o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente non può considerarsi responsabile per danni arrecati da un alunno a se stesso (quindi incidenti, infortuni...) o ad altri alunni solo se

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Inutile quindi ribadire l'obbligo di una vigilanza accorta e diligente sia nel corso delle lezioni in aula, sia durante l'intervallo per la ricreazione, negli spostamenti della classe all'interno della sede (ad es. per recarsi in palestra, in laboratorio...) o nei locali esterni di pertinenza, nel corso della pausa pranzo per gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria, in occasione di uscite didattiche e viaggi di istruzione, così come durante l'uscita delle classi al termine delle lezioni: la responsabilità degli insegnanti non è limitata infatti all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n. 312 dell'11.07.1980.

**In riferimento all'entrata e all'uscita degli alunni dalla scuola**, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

Si sottolinea quindi, ancora una volta, la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità, garantendo sempre la propria presenza nelle aule o nei punti concordati per l'accoglienza delle classi non meno di 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche.

**Eventuali ritardi per contrattempi occorsi durante il tragitto verso la scuola vanno immediatamente comunicati telefonicamente presso la segreteria e presso la sede di servizio così che i collaboratori scolastici possano provvedere alla vigilanza delle classi in attesa dell'arrivo del docente.**

Allo stesso modo l'assenza di un docente per motivi di salute o familiari va comunicata in segreteria entro le ore 8.00, al fine di provvedere immediatamente alla sostituzione presso la sede di servizio organizzando con i responsabili di plesso almeno la prima vigilanza della classe "scoperta".

Al mattino **i collaboratori scolastici** hanno la responsabilità della vigilanza degli alunni che arrivano con lo scuolabus prima dell'avvio delle lezioni, fino al suono della campanella, pertanto sarà loro cura controllare che tutti gli alunni, una volta scesi dallo scuolabus, entrino a scuola e sostino unicamente nello spazio adibito per il servizio prescuola, senza permettere che escano dall'edificio scolastico né che possano girare da soli per le aree del plesso.

In riferimento all'uscita al termine delle lezioni, **i collaboratori scolastici** al suono della campanella si recheranno davanti al portone della scuola per controllare il regolare deflusso degli alunni; in caso di ritardo dello scuolabus o al verificarsi di eventuali situazioni di pericolo lungo la strada, sarà loro cura aspettare a far uscire gli alunni trattenendoli finché gli scuolabus non siano correttamente posizionati e ogni eventuale situazione di rischio sia venuta meno.

**Gli insegnanti** dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo nel corso dell'uscita, facendo attenzione in caso di discesa delle scale o richiedendo agli studenti un'uscita ordinata al fine di evitare, pur sotto la loro sorveglianza, rischi di spintoni, cadute accidentali, infortuni.

Sarà loro cura vigilare i ragazzi accompagnandoli dall'aula lungo il percorso di uscita e sorvegliando fino al cancello esterno della scuola dove avviene la riconsegna degli stessi ai genitori o a loro delegati maggiorenni.

Nel caso in cui non ci siano persone individuate per la consegna del minore, il docente, che ha terminato il proprio orario di servizio, consegna l'alunno al collaboratore scolastico nell'attesa che arrivi il genitore che la scuola, nel frattempo, si impegna a rintracciare;

**il collaboratore scolastico** è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Qualora la ricerca non abbia esito positivo, la scuola avviserà i vigili urbani consegnando loro l'alunno affinché venga trasportato presso la casa dei genitori o di un parente da loro delegato.

Anche l'uscita anticipata da scuola, chiaramente, può avvenire solo previa richiesta scritta dei genitori, riconsegnando l'alunno al genitore stesso o a un suo delegato maggiorenne.

Con successiva nota verranno fornite eventuali ulteriori indicazioni relative alla vigilanza e all'assistenza degli alunni specifiche per i diversi ordini di scuola.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Rossella DI DONATO)